
Introduzione

Il numero 21 di “Professioni in Europa” (Gennaio 2019) propone la consueta rassegna delle novità più rilevanti in tema di politiche, raccomandazioni e decisioni delle istituzioni europee.

In primo piano si segnalano alcune importanti novità in ambito legislativo provenienti dal Parlamento e dal Consiglio. Il quinto trilogio sulla proposta di regolamento sui Prodotti Pensionistici Paneuropei (PEPP) si è concluso con un accordo politico provvisorio su alcuni aspetti critici, quali l'autorizzazione dei PEPP, la decumulazione e il loro costo massimo. Il Consiglio ha poi adottato la sua posizione in riferimento alla proposta di revisione del nuovo quadro normativo per le imprese di investimento. I testi definiscono nuovi requisiti prudenziali e regimi di vigilanza adeguati al profilo di rischio e al modello imprenditoriale delle imprese di investimento, che garantiscono al contempo la stabilità finanziaria.

Altri accordi politici sono stati raggiunti in riferimento alla riforma dello strumento di iniziativa dei cittadini europei, all'incentivazione dell'uso di fertilizzanti organici e a base di rifiuti, al divieto per alcune pratiche commerciali sleali in ambito agroalimentare e alla semplificazione dei pagamenti transfrontalieri e della conversioni valutarie.

Si segnalano poi alcuni aggiornamenti provenienti dall'EMA sul tema delle malattie zoonotiche e la pubblicazione di una consultazione pubblica sulla bozza di strategia "Regulatory Science to 2025". Tale strategia cercherà di offrire una guida informata sullo sviluppo dei farmaci moderni, facilitare l'ottimizzazione della scienza normativa e valutare criticamente i benefici e i rischi delle terapie innovative e della diagnostica basate sulle nuove tecnologie.

Infine, si segnala la pubblicazione, da parte dell'EIPOA del settimo Consumer Trends Report, che delinea i più importanti sviluppi nel settore delle assicurazioni e delle pensioni.

Il Team editoriale

Guida alla lettura

Per rendere più chiara e fruibile la newsletter, CBE ed AdEPP hanno deciso di introdurre alcuni strumenti per facilitare la lettura. Troverete, dunque, a lato delle notizie e dei bandi, dei simboli grafici che identificano il settore cui si riferisce l'articolo o il bando, permettendo così al professionista di individuare con facilità gli elementi dell'informativa che possono essere di suo particolare interesse. L'utilizzo di questi simboli non intende e non può essere esaustivo, bensì meramente indicativo di ambiti professionali sufficientemente ampi. La suddivisione proposta è la seguente:



Ambito Legale




Ambito Giornalistico



Ambito Medico



Agricoltura e rurale



Ambito Scientifico



Economia e Imprese



Ambito tecnico

Qualora non fosse presente alcuno dei simboli presentati, la notizia o il bando possono essere di interesse per tutti i professionisti oppure non hanno una particolare connotazione settoriale. Ove possibile, verrà indicata chiaramente l'eleggibilità dei professionisti oppure a quale altra categoria si rivolga la specifica misura o bando che viene presentato. CBE è comunque a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.

I contenuti della newsletter sono soggetti alla normativa vigente sul diritto d'autore. Si prega di non utilizzare i contenuti dell'informativa senza citarne la fonte o l'autore (quando non specificato, CBE).

Buona lettura.

Il team di CBE

Sommario

Introduzione	1
Guida alla lettura	2
Notizie dall'Europa	4
Passi avanti nei triloghi sul Regolamento PEPP	4
Imprese di investimento: il Consiglio approva la sua posizione su un nuovo quadro normativo e di vigilanza	5
Iniziativa dei cittadini europei: raggiunto un accordo politico sulla proposta della Commissione.....	6
Economia circolare: accordo sulla proposta della Commissione per aumentare l'uso di fertilizzanti organici e a base di rifiuti.....	7
Filiera agroalimentare: concordate relazioni contrattuali più eque	8
Migliori condizioni per i consumatori: soddisfazione della Commissione per l'accordo su pagamenti transfrontalieri più economici e conversioni valutarie più eque.....	9
L'UE approva nuove norme sull'insolvenza delle imprese.....	9
Le nuove norme dell'UE per eliminare le principali lacune sfruttate ai fini dell'elusione fiscale societaria sono entrate in vigore il 1° gennaio	10
Malattie zoonotiche: rallentano i progressi	11
Aggiornamento sui contaminanti: pubblicato il primo di due pareri sui PFAS negli alimenti	11
Regulatory Science 2025 - lancio di una consultazione pubblica di sei mesi.....	12
Rispondere alle minacce emergenti per la salute nell'UE	12
Europa creativa: il Consiglio approva la sua posizione sul programma per il periodo 2021-2027	13
L'UE contribuisce ad aumentare le esportazioni di farmaci generici	14
EIOPA pubblica il settimo Consumer Trends Report sulle assicurazioni e le pensioni.....	15
Chi siamo	16

Notizie dall'Europa

Passi avanti nei triloghi sul Regolamento PEPP

Il 13 dicembre la presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato un documento contenente un accordo provvisorio nell'ambito del quinto trologo interistituzionale sulla proposta di Regolamento che istituisce i Prodotti Pensionistici Paneuropei (PEPP). I triloghi sono iniziati l'11 ottobre 2018 e si sono focalizzati su alcuni aspetti controversi, come il ruolo dell'EIOPA e delle Autorità Nazionali Competenti (ANC) nell'autorizzazione e registrazione dei PEPP. Su tale punto, la Commissione ha proposto che l'autorizzazione dei PEPP sia una responsabilità dell'EIOPA, mentre il Consiglio ritiene che le autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbero autorizzare i PEPP e segnalare le registrazioni all'EIOPA che le includerebbe in un registro pubblico centrale. La relazione della commissione problemi economici e finanziari mantiene essenzialmente il ruolo dell'EIOPA nell'autorizzazione dei PEPP, mentre sarebbe opportuno che le ANC convalidassero le domande.

I punti menzionati nell'accordo sono i seguenti:

- **Autorizzazione:** provvisoriamente, è stato concordato un pacchetto comprendente il testo del Consiglio su questioni relative alla registrazione e ai fornitori ammissibili e un nuovo articolo sui poteri di intervento sui prodotti dell'EIOPA;
- **Decumulazione:** per quanto concerne la fase di decumulazione, il Parlamento europeo ha rinunciato alla posizione delle rendite obbligatorie per determinati tipi di PEPP di base e all'introduzione di limitazioni a pagamenti forfettari. Invece, la formulazione del Consiglio è stata mantenuta. Pertanto, i fornitori di PEPP possono, in linea di principio, decidere il tipo di pagamenti che offrono. Tuttavia, gli Stati membri possono incentivare determinate forme di pagamenti in eccesso, anche stabilendo limiti quantitativi su alcune forme di pagamenti in eccesso. E' stato deciso che all'inizio della fase di decumulazione, il fornitore deve offrire pianificazione previdenziale e consulenza in caso di pagamenti in eccesso;
- **Costo massimo:** l'introduzione di un limite massimo dell'1% per il PEPP di base è ritenuta fondamentale da tutti i partiti politici, al fine di raggiungere un accordo globale. La Presidenza ha acconsentito provvisoriamente a questo, ma solo dopo che il PE ha rilasciato la concessione di introdurre i seguenti emendamenti. Al fine di garantire parità di condizioni tra i diversi fornitori di PEPP e diversi tipi di PEPP, uno standard tecnico di regolamentazione (RTS) dell'EIOPA definirà quali tipi di costi e onorari sono coperti dal cappello. Inoltre, il massimale tariffario sarà rivisto regolarmente e verrà tenuto conto del livello effettivo e delle variazioni del livello effettivo dei costi e delle commissioni e dell'impatto sulla disponibilità di PEPP.

Quadro generale

Il quadro proposto per un Prodotto Pensionistico Privato pan-Europeo (PEPP) mira a incoraggiare lo sviluppo delle pensioni personali (cioè le pensioni volontariamente finanziate) in Europa, per sostenere il risparmio previdenziale e rafforzare il mercato unico per il capitale mettendo a disposizione più fondi per gli investimenti. Generalmente la proposta è considerata un'opzione extra per sostenere il risparmio previdenziale e gli investimenti. Il Consiglio ha concordato un orientamento generale lo scorso 19 giugno 2018 e la commissione del Parlamento europeo per problemi economici e finanziari ha votato la relazione e il mandato negoziale il 3 settembre 2018. Sono stati avanzati alcuni emendamenti sulle proposte originarie della Commissione. Il principale riguarda le Istituzioni per la Pensione di Anzianità Professionale (IORP - essenzialmente i regimi pensionistici professionali, disciplinati a livello europeo dalla direttiva IORP) che possono fornire PEPP (come proposto dalla Commissione), ma non possono coprire i rischi biometrici o garanzia dei resi e PEPP le attività devono essere separate.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, riconoscendo il carattere paneuropeo del PEPP, hanno convenuto di introdurre un numero minimo di due sottoconti dopo un periodo transitorio di tre anni. Altre questioni politiche sono state concordate e delegate a livello tecnico, tra cui:

- Regime di distribuzione applicabile: i riferimenti vengono fatti a IDD o MiFID II a seconda del tipo di fornitore;
- Le performance passate sono incluse nelle informazioni precontrattuali;
- Le proiezioni previdenziali sono basate su RTS. Tuttavia, al fine di consentire il confronto con i prodotti pensionistici nazionali, gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di fornire ai risparmiatori PEPP anche dichiarazioni di previdenza basate su ipotesi stabilite dagli Stati membri.
- Chiarimento che i fattori ESG devono essere presi in considerazione nel principio della persona prudente.
- L'uso dei termini "sotto-account" e "base PEPP".
- Riconoscendo la prerogativa degli Stati membri in materia fiscale, verrà mantenuto il riferimento a "possibili" incentivi nella definizione di sottoconti.

[Imprese di investimento: il Consiglio approva la sua posizione su un nuovo quadro normativo e di vigilanza](#)



Il Consiglio ha adottato le norme applicabili alle imprese di investimento affinché siano più proporzionate e adeguate al livello di rischio che assumono.

Gli ambasciatori presso l'UE (COREPER) hanno approvato la posizione del Consiglio su un pacchetto di misure (regolamento e direttiva) che definiscono un nuovo quadro normativo per le imprese di investimento. I testi definiscono i requisiti prudenziali e il regime di vigilanza che sono adattati al profilo di rischio e al modello imprenditoriale delle imprese di investimento, garantendo nel contempo la stabilità finanziaria.

Sinora tutte le imprese di investimento sono state soggette alle stesse norme applicate alle banche in materia di capitale, liquidità e gestione dei rischi. Sulla base del testo attualmente convenuto, le imprese di investimento saranno soggette alle stesse misure principali, in particolare in materia di partecipazioni di capitale, segnalazione, governo societario e remunerazione, ma la serie di requisiti che dovranno applicare sarà differenziata in base alle loro dimensioni, natura e complessità. Le imprese di investimento più grandi ("classe 1") saranno soggette al regime prudenziale bancario completo e sottoposte a vigilanza come enti creditizi:

- le imprese di investimento che forniscono servizi analoghi a quelli bancari, come la negoziazione per conto proprio o l'assunzione a fermo di strumenti finanziari, e le cui attività a livello consolidato superano 15 miliardi di EUR saranno automaticamente soggette al regolamento e alla direttiva sui requisiti patrimoniali
- alle imprese di investimento impegnate in attività analoghe a quelle bancarie con attività a livello consolidato tra i 5 e i 15 miliardi di EUR potrebbe essere richiesto di applicare il regolamento e la direttiva sui requisiti patrimoniali da parte della loro autorità di vigilanza, in particolare se le dimensioni o le attività dell'impresa comportano rischi per la stabilità finanziaria

Le imprese più piccole che non sono considerate sistemiche godranno di un nuovo regime su misura con requisiti prudenziali dedicati. Questi saranno, in generale, diversi da quelli applicabili alle banche, ma le autorità competenti potranno consentire di continuare ad applicare i requisiti bancari a talune imprese, caso per caso, per evitare di perturbare i loro modelli imprenditoriali.

Iniziativa dei cittadini europei: raggiunto un accordo politico sulla proposta della Commissione



Lo scorso 12 dicembre il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulla proposta della Commissione di rivedere l'iniziativa dei cittadini europei introdotta dal Trattato di Lisbona, lo strumento che consente ai cittadini europei di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa, se in esito a un processo organizzativo con regole .

Priorità politica della Commissione Juncker, l'iniziativa dei cittadini riformata faciliterà la partecipazione dei cittadini europei al processo democratico. Il vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato che ad oggi 9 milioni di cittadini europei, di tutti gli Stati membri, hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso questo strumento. Grazie alla semplificazione normativa introdotta dal nuovo accordo i cittadini avranno a disposizione uno strumento facilmente accessibile e semplice da utilizzare per chiedere alle istituzioni dell'UE di intervenire direttamente sulle questioni che essi più hanno a cuore. L'iniziativa faciliterà:

- **l'organizzazione di iniziative da parte dei cittadini:** agli organizzatori di iniziative sarà offerto un migliore supporto grazie a punti di contatto nazionali e ad una piattaforma collaborativa online che offrirà consulenza e consentirà a cittadini di tutta Europa di mettersi in contatto tra loro per preparare iniziative di cittadinanza;
- **la registrazione di iniziative:** una procedura più favorevole consentirà agli organizzatori di iniziative la possibilità di rivedere la propria proposta di iniziativa prima della decisione di registrazione della Commissione, ciò al fine di evitare il verificarsi di situazioni in cui i cittadini non sono autorizzati a raccogliere firme perché l'iniziativa non rientra nelle competenze del Trattato;
- **l'organizzazione della raccolta firme:** un servizio gratuito per la raccolta di firme online sarà fornito dalla Commissione agli organizzatori, che potranno contare su una maggiore flessibilità nella scelta della data di avvio della loro campagna;
- **il sostegno delle iniziative :** tutti i cittadini dell'Unione europea potranno sostenere iniziative indipendentemente dal luogo in cui vivono; infatti, dovranno fornire meno dati personali che in passato, al momento di offrire il loro supporto a una determinata iniziativa;
- **l'aggiornamento sulle prossime iniziative:** dopo aver raccolto il sostegno di almeno 1 milione di cittadini, le iniziative potranno contare su una fase di esame di 6 mesi contro i 3 mesi previsti in precedenza, favorendo in tal modo una maggiore conoscenza dell'iniziativa grazie alle attività di sensibilizzazione, impegno e dibattito prima che la Commissione renda note le sue conclusioni giuridiche e politiche.

Prossime tappe

L'accordo provvisorio raggiunto deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. A valle di tale processo, il nuovo regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'UE per l'applicazione dal 1 ° gennaio 2020.

Contesto

Le iniziative dei cittadini europei sono state introdotte dal Trattato di Lisbona come strumento nelle mani dei cittadini per definire l'ordine del giorno politico sin dall'aprile 2012, quando è entrato in vigore il regolamento che ne disciplina le caratteristiche in attuazione di quanto previsto dal Trattato.

Dopo il discorso sullo stato dell'Unione del presidente Juncker del 2017, che inseriva tra le priorità dell'UE la revisione dell'iniziativa dei cittadini europei, la Commissione europea ha presentato alcune proposte finalizzate a renderla ancora più fruibile che sono state oggetto di negoziato tra Parlamento e Consiglio che hanno trovato un accordo sulla proposta lo scorso 12 dicembre.

Una iniziativa dei cittadini europei regolarmente registrata consente a 1 milione di cittadini di almeno un quarto degli Stati membri dell'UE di invitare la Commissione europea a proporre un atto giuridico negli ambiti di competenza legislativa della stessa Commissione. Per essere considerata ammissibile, come previsto dal regolamento attuativo, un'iniziativa dei cittadini europei non deve riguardare una azione manifestamente fuori dal quadro delle competenze giuridiche della Commissione, non deve essere manifestamente abusiva, frivola o vessatoria e né contraria ai valori dell'Unione.

Economia circolare: accordo sulla proposta della Commissione per aumentare l'uso di fertilizzanti organici e a base di rifiuti



Le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo politico preliminare sulla proposta della Commissione per aumentare l'uso di fertilizzanti organici e a base di rifiuti, in attesa sin da marzo 2016 che si fonda sul piano d'azione per l'economia circolare della Commissione (2015).

Le nuove norme agevoleranno l'accesso al mercato unico dell'UE da parte dei fertilizzanti organici e a base di rifiuti. Vengono introdotti anche limiti per il cadmio e altri contaminanti nei fertilizzanti fosfatici. Ciò contribuirà a ridurre sprechi, consumo di energia e danni ambientali, oltre a limitare i rischi per la salute umana.

Gli elementi principali delle nuove regole sono:

- **Apertura del mercato unico per i fertilizzanti organici:** L'accordo sul regolamento sui prodotti fertilizzanti aprirà il mercato dei fertilizzanti organici innovativi definendo le condizioni alle quali questi possono accedere al mercato unico dell'UE. Il regolamento fornirà norme comuni in materia di sicurezza, qualità e requisiti di etichettatura per tutti i fertilizzanti da commercializzare liberamente in tutta l'UE. I produttori dovranno dimostrare che i loro prodotti soddisfano tali requisiti prima di poter apporre il marchio CE.
- **Introduzione di valori limite per i contaminanti tossici in alcuni fertilizzanti:** Il regolamento introduce, per la prima volta, i limiti per i contaminanti tossici, compreso un nuovo limite di 60 mg/kg per il cadmio che sarà riveduto quattro anni dopo la data di applicazione. Ciò garantirà un livello elevato di protezione del suolo e ridurrà i rischi per la salute e l'ambiente, consentendo al tempo stesso ai produttori di adattare i propri processi produttivi per rispettare i nuovi limiti. Per incoraggiare l'uso di fertilizzanti ancora più sicuri, i produttori saranno anche in grado di utilizzare un'etichetta specifica "a cadmio basso" applicabile ai prodotti che presentano un contenuto di cadmio inferiore a 20 mg/kg. Dette regole si applicheranno ai fertilizzanti che scelgono di apporre il marchio CE.
- **Mantenimento dell'opzionalità di armonizzazione:** Il regolamento offre anche la possibilità di non adeguarsi alle novità introdotte ai produttori che scelgono di non marcare CE il proprio prodotto preferendo conformarsi agli standard nazionali, ma continuando a venderlo in altri paesi dell'UE in base al principio del riconoscimento reciproco.

Prossime tappe

L'accordo politico preliminare raggiunto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nei cosiddetti "negoziati sul trilatero" è stato confermato dai rappresentanti degli Stati membri ed è ora oggetto di approvazione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento sarà quindi direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e diverrà obbligatorio nel 2022.

Contesto

Nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare del 2015, la Commissione ha chiesto una revisione del regolamento UE sui concimi per facilitare il riconoscimento a livello europeo di fertilizzanti organici e a base di rifiuti. L'uso sostenibile di fertilizzanti prodotti da rifiuti organici in

agricoltura potrebbe ridurre la necessità di fertilizzanti a base minerale, la cui produzione ha impatti ambientali negativi e dipende dalle importazioni di fosfato, una risorsa limitata.

Secondo le regole attuali, solo i fertilizzanti convenzionali non organici, tipicamente estratti dalle miniere o prodotti chimicamente, possono essere commercializzati liberamente in tutta l'UE. I prodotti fertilizzanti innovativi prodotti da materiali organici non rientrano nel campo di applicazione dell'attuale regolamento sui fertilizzanti. Il loro accesso al mercato unico dipende quindi dal riconoscimento reciproco tra Stati membri, spesso reso difficile dalle divergenze esistenti tra le norme nazionali. Tali prodotti presentano, pertanto, uno svantaggio competitivo che ostacola l'innovazione e gli investimenti nell'economia circolare. Da segnalare che l'UE importa circa 6 milioni di tonnellate di fosfati all'anno, mentre potrebbe sostituire fino al 30% di questa massa con l'estrazione di fanghi di depurazione, rifiuti biodegradabili, farina di carne e ossa o letame.

Filiera agroalimentare: concordate relazioni contrattuali più eque

I piccoli agricoltori e i produttori di medie dimensioni nel settore agroalimentare potranno presto contare su una maggiore tutela contro gli abusi da parte dei loro partner commerciali più grandi, quali trasformatori e rivenditori al minuto.

Il 19 dicembre la presidenza austriaca del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare.

L'accordo deve essere approvato dagli Stati membri in sede di Comitato speciale Agricoltura (CSA). L'obiettivo delle norme concordate è istituire un quadro comune europeo che assicuri agli agricoltori e agli altri fornitori di prodotti agroalimentari un livello minimo di protezione contro le pratiche commerciali sleali più evidenti. I provvedimenti concordati andranno a integrare quelli pre-esistenti negli Stati membri, e questi ultimi potranno in futuro adottare ulteriori misure.

Le caratteristiche principali della direttiva concordata sono le seguenti:

- **Ambito di applicazione:** la direttiva, dopo il recepimento nella legislazione nazionale, riguarderà alcune pratiche commerciali sleali che si verificano nel contesto della vendita di prodotti agricoli e alimentari e, in una certa misura, di servizi nella filiera agroalimentare. I fornitori che beneficeranno di tutela saranno le microimprese, le PMI e le imprese di medie dimensioni con un fatturato annuo inferiore a 350 milioni di EUR. Al fine di ampliare tale tutela, la direttiva si applicherà ai compratori che hanno sede sia nell'UE che in paesi terzi.
- **Elenco di pratiche commerciali sleali:** vi sarà un divieto assoluto di pratiche commerciali sleali quali ritardi di pagamento dei prodotti deperibili, annullamento di ordini con breve preavviso, modifiche unilaterali o retroattive dell'accordo di fornitura, uso improprio di informazioni riservate e ritorsione o minaccia di ritorsione nei confronti del fornitore.
- Altre pratiche saranno permesse solo previo accordo chiaro e univoco tra le parti, in particolare: la restituzione da parte dell'acquirente di prodotti alimentari invenduti al fornitore, il pagamento da parte del fornitore della promozione o commercializzazione dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente e i costi di immagazzinamento, esposizione o inserimento in listino di prodotti agroalimentari.
- **Autorità di contrasto:** gli Stati membri dovranno designare una o più autorità pubbliche incaricate dell'applicazione delle nuove norme. Nel caso in cui nello stesso paese siano presenti più autorità di contrasto, gli Stati membri dovranno selezionare un unico punto di contatto. Le autorità di contrasto potranno avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia e potranno imporre sanzioni.
- **Meccanismo volontario di risoluzione alternativa delle controversie:** gli Stati membri avranno la possibilità di promuovere il ricorso volontario a meccanismi volontari di risoluzione alternativa delle controversie efficaci e indipendenti, quali la **mediazione**.



- **Recepimento:** dopo l'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla nel diritto nazionale e ulteriori sei mesi per applicarne le disposizioni.

Migliori condizioni per i consumatori: soddisfazione della Commissione per l'accordo su pagamenti transfrontalieri più economici e conversioni valutarie più eque

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico su una proposta della Commissione, che renderà meno costosi i pagamenti transfrontalieri in euro in tutta l'UE. Le norme concordate garantiranno anche la piena trasparenza della conversione valutaria quando i consumatori effettuano un pagamento con carta. L'accordo politico consentirà ai consumatori e alle imprese, sia dei paesi della zona euro che degli altri Stati membri, di effettuare operazioni transfrontaliere in euro a costo contenuto. La nuova normativa garantirà, inoltre, che le commissioni di conversione valutaria siano del tutto trasparenti e comparabili, consentendo ai consumatori di risparmiare su questi costi quando viaggiano o fanno acquisti all'estero. Concordate in via provvisoria con il Parlamento europeo e il Consiglio la scorsa settimana, le nuove norme hanno ottenuto il via libera da parte dei rappresentanti permanenti dell'UE nella riunione di oggi, a Bruxelles.

Le norme concordate permetteranno ai consumatori e alle imprese al di fuori della zona euro di beneficiare appieno del mercato unico e dell'efficiente infrastruttura dei pagamenti in euro quando inviano denaro, prelevano contanti o pagano all'estero in euro. Tutti i pagamenti in euro al di fuori della zona euro (all'interno dell'UE) costeranno come i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro nella sua valuta ufficiale. Ciò significa che i pagamenti transfrontalieri in euro comporteranno commissioni molto basse o addirittura nulle.

Contesto

Il 28 marzo 2018 la Commissione ha proposto di modificare l'attuale regolamento UE sui pagamenti transfrontalieri (924/09). Le proposte muovono dal piano d'azione riguardante i servizi finanziari destinati al consumatore pubblicato nel marzo 2017.

Sin dal suo insediamento, una delle priorità fondamentali della Commissione Juncker è stata la creazione di un mercato unico più forte e più equo, in grado di consentire a persone, servizi, beni e capitali di circolare liberamente in un'economia che ha un prodotto interno lordo annuo pari a 15.000 miliardi di EUR. Le norme concordate permetteranno a tutti i consumatori e a tutte le imprese di cogliere appieno i vantaggi del mercato unico quando inviano denaro, prelevano contante o effettuano pagamenti all'estero.

L'UE approva nuove norme sull'insolvenza delle imprese

Il Consiglio ha confermato un accordo raggiunto con il Parlamento sulla direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti. L'obiettivo generale del testo è ridurre gli ostacoli più rilevanti al libero flusso di capitali derivanti dalle differenze tra i quadri degli Stati membri in materia di ristrutturazione e insolvenza, nonché migliorare la cultura del salvataggio in tutta l'UE. La direttiva punta altresì a ridurre la quantità di crediti deteriorati nei bilanci delle banche e a evitarne l'accumulo in futuro. Così facendo, la proposta mira a trovare il giusto equilibrio tra gli interessi di debitori e creditori. Si tratta di una direttiva di armonizzazione minima che introduce una serie di principi, insieme a norme più mirate in alcuni casi specifici, e consente al contempo agli Stati membri di migliorarli al momento del recepimento delle norme nel diritto nazionale.

Il compromesso rispetta in larga misura i principi contenuti nella posizione del Consiglio, in particolare per quanto riguarda il necessario grado di flessibilità con cui gli Stati membri adatteranno la nuova legislazione ai propri quadri esistenti. È il caso, ad esempio, delle disposizioni relative al coinvolgimento



dei giudici, alla durata della sospensione delle azioni esecutive individuali o alla ristrutturazione trasversale dei debiti.

Nel quadro del compromesso varie disposizioni sono state aggiunte o modificate rispetto alla posizione del Consiglio, tra cui:

- l'introduzione di **disposizioni relative agli obblighi dei dirigenti d'azienda nelle procedure d'insolvenza**. Tali disposizioni prevedono, ad esempio, di tenere debito conto degli interessi dei creditori, di altre parti interessate e di detentori di strumenti di capitale, nonché di adottare misure per prevenire l'insolvenza ed evitare negligenza intenzionale o grave. Tali obblighi potrebbero essere attuati a livello nazionale garantendo che le autorità giurisdizionali ne tengano conto quando valutano la responsabilità del dirigente in casi di violazione del dovere di diligenza;
- l'introduzione di un articolo sui **diritti dei lavoratori** per ricordare che gli Stati membri dovrebbero garantire che la procedura di ristrutturazione preventiva non abbia ripercussioni sui diritti dei lavoratori già previsti dal diritto nazionale e dell'Unione (ad es. il diritto alla negoziazione collettiva e all'azione industriale e il diritto all'informazione e alla consultazione);
- **disposizioni sulla nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione**: il Consiglio e il Parlamento hanno concordato alcuni casi in cui è necessaria la nomina di un professionista in materia di ristrutturazione che presti assistenza al debitore e ai creditori (ad esempio: nel caso in cui una ristrutturazione trasversale dei debiti sia necessaria per adottare il piano di ristrutturazione, qualora tale nomina sia richiesta dal debitore o dalla maggioranza dei creditori o qualora sia decisa dalle autorità giurisdizionali in caso di una sospensione generale delle azioni esecutive individuali). Per altri casi la direttiva stabilisce che la nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione debba essere decisa caso per caso valutando le circostanze specifiche, a eccezione dei casi in cui gli Stati membri possano richiedere una nomina obbligatoria

[Le nuove norme dell'UE per eliminare le principali lacune sfruttate ai fini dell'elusione fiscale societaria sono entrate in vigore il 1° gennaio](#)



Dal 1° gennaio 2019 tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare le nuove misure contro gli abusi intese a contrastare le principali forme di elusione fiscale praticate da grandi imprese multinazionali.

Le nuove norme seguono l'esempio delle norme elaborate dall'OCSE nel 2015 a livello mondiale, sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), e dovrebbero contribuire a prevenire il dirottamento dei profitti al di fuori dell'UE, dove sfuggono alla tassazione. In particolare:

- Tutti gli Stati membri imporranno una tassazione sui profitti fiscali trasferiti verso paesi a fiscalità ridotta in cui l'impresa non possiede alcuna attività economica reale (norme sulle società controllate estere);
- Per scoraggiare le imprese dall'utilizzare pagamenti di interessi eccessivi per ridurre al minimo le imposte, gli Stati membri limiteranno l'importo degli interessi passivi netti che un'impresa può detrarre dal reddito imponibile (norme relative ai limiti sugli interessi);
- Gli Stati membri saranno nella posizione di porre mano ai regimi di elusione fiscale che non rientrano nelle norme antielusione (norma generale antiabuso).

Dal 1° gennaio 2020 entreranno poi in vigore altre norme in materia di disallineamenti da ibridi, volte a impedire alle imprese di sfruttare i disallineamenti fra le leggi fiscali di due diversi Stati membri dell'UE per evitare l'imposizione, nonché misure atte a garantire che anche le plusvalenze sulle attività, come la proprietà intellettuale, che sono state trasferite dal territorio di un tale paese (norme sull'imposizione in uscita) siano imponibili in tale paese.

Contesto

Proposte inizialmente dalla Commissione nel 2016, le norme vincolanti denominate ATAD (direttiva anti-elusione) sono state approvate rapidamente per stimolare gli sforzi a livello mondiale volti a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva. L'accordo ha fatto seguito all'intesa fra i paesi OCSE sulle raccomandazioni per limitare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e ha dato all'UE un ruolo di leader mondiale nell'approccio politico ed economico all'imposizione societaria.

La Commissione Juncker è stata in prima linea negli sforzi compiuti a livello mondiale per lottare contro l'elusione e l'evasione fiscali. Le nuove norme in materia di trasparenza entrano in vigore gradualmente per garantire che gli Stati membri dispongano delle informazioni necessarie per prendere severi provvedimenti nei confronti delle imprese che non versano la quota di tasse dovuta. L'UE si adopera inoltre per garantire che i suoi partner internazionali attuino norme globali contro l'elusione fiscale, attraverso un lavoro continuo su un elenco di giurisdizioni fiscali non collaborative. Infine, la Commissione ha anche proposto riforme fiscali societarie di ampia portata per riformare l'imposizione delle imprese multinazionali nell'UE, garantendo allo stesso tempo un clima imprenditoriale che agevoli le operazioni transfrontaliere delle imprese.

Malattie zoonotiche: rallentano i progressi

Dopo diversi anni di calo, il numero di casi di salmonellosi nell'UE si è stabilizzato. Nel 2017 il loro numero è sceso leggermente da 94.425 a 91.662 casi, anche se negli ultimi anni sembra essersi arrestata la tendenza alla diminuzione iniziata nel 2008. Sono queste le principali conclusioni della relazione annuale sulle tendenze e le fonti di zoonosi pubblicata il 12 dicembre 2018 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

S. Enteritidis è il tipo più comunemente riferito di *Salmonella* nell'uomo, quello che causa una su sette epidemie di origine alimentare. I 5.079 focolai veicolati da alimenti e acque segnalati nel 2017 rappresentano un calo del 6,8% rispetto al 2016. I batteri di *Salmonella* sono stati la causa più comune di epidemie di origine alimentare, in particolare nei prodotti a base di carne e uova, causando il maggior numero di focolai epidemici.

Invece, i casi di campilobatteriosi sono diminuiti leggermente nel 2017 rispetto al 2016, ma si tratta pur sempre della malattia zoonotica più comunemente segnalata nell'UE. La più alta percentuale di presenza è stata rilevata nella carne di pollo (37,4%) e nella carne di tacchino (31,5%). Nel 2017 i casi di listeriosi sono lievemente diminuiti: tuttavia negli ultimi cinque anni la tendenza è stata al rialzo. La fascia di popolazione più colpita dalla malattia nel 2017 è stata quella degli anziani, in particolare i soggetti di oltre 84 anni. In questa fascia di età il tasso di mortalità per listeriosi era del 24%; globalmente nell'UE l'infezione è stata fatale per uno ogni 10 pazienti.

Aggiornamento sui contaminanti: pubblicato il primo di due pareri sui PFAS negli alimenti

L'EFSA ha proposto di riesaminare i livelli di assunzione tollerabile per due contaminanti chimici a cui l'uomo è esposto tramite la catena alimentare in ragione dell'inquinamento ambientale. Si tratta della prima di due valutazioni di sostanze note collettivamente come sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Le conclusioni sono dunque provvisorie e verranno riviste durante il completamento della seconda parte. Il primo parere scientifico riguarda i principali PFAS, noti come perfluorottano sulfonato (PFOS) e acido perfluorottanoico (PFOA), due sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate in ambito industriale e nei beni di consumo a partire dalla metà del XX secolo che persistono nell'ambiente a causa del loro lento degrado. Possono inoltre accumularsi nell'organismo umano, il che comporta che possono passare molti anni prima di poterli eliminare.

Lavori in corso e prossimi passi



La Commissione europea ha chiesto all'EFSA di valutare nuovamente i rischi che tali sostanze comportano per la salute umana, avvalendosi di nuovi dati emersi dopo la sua iniziale valutazione del 2008. Il lavoro del gruppo CONTAM sulla seconda valutazione dei rimanenti PFAS è in corso e si concentrerà sui possibili rischi per la salute umana dai PFAS diversi da PFOS e PFOA. L'EFSA indirà inoltre una pubblica consultazione sulla bozza di parere. Inoltre, poiché queste sostanze sono spesso presenti come miscele nella catena alimentare, lo sviluppo da parte dell'Autorità di quadri metodologici per valutare l'esposizione congiunta a più sostanze chimiche, il cui completamento è previsto per la primavera del 2019, confluirà in tale lavoro.

[Regulatory Science 2025 - lancio di una consultazione pubblica di sei mesi](#)

L'EMA ha pubblicato la sua bozza di strategia "Regulatory Science to 2025" per una consultazione pubblica di sei mesi. Si tratta di un piano per far progredire l'impegno dell'Agenzia nelle scienze normative nell'arco dei prossimi dieci anni, sia sui medicinali umani che quelli veterinari. [Le parti interessate sono invitate a inviare i loro commenti entro il 30 giugno 2019 con l'apposito questionario online.](#)

La scienza normativa è definita come la gamma di discipline scientifiche applicate alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali e che informano il processo decisionale normativo, durante tutto il ciclo di vita di un medicinale. Comprende le scienze biomediche e sociali di base e applicate, e contribuisce allo sviluppo di standard e strumenti normativi.

La strategia contribuirà a delineare la visione della prossima strategia per le reti delle agenzie europee dei medicinali (2020-2025). Essa cerca di offrire una guida informata sullo sviluppo dei farmaci moderni, facilitare l'ottimizzazione della scienza normativa e valutare criticamente i benefici e i rischi delle terapie innovative e della diagnostica basate sulle nuove tecnologie.

I cinque obiettivi chiave della strategia includono:

- l'integrazione della scienza e della tecnologia nello sviluppo della medicina, guidando la generazione di prove collaborative e migliorando la qualità scientifica delle valutazioni;
- l'accesso ai farmaci incentrato sul paziente in collaborazione con i sistemi sanitari (solo per i medicinali per uso umano);
- il contrasto alle emergenti minacce alla salute;
- l'abilitazione e sfruttamento della ricerca e dell'innovazione nella scienza normativa.

La strategia comprende i feedback raccolti durante due workshop organizzati dall'Agenzia e incentrati, rispettivamente, sui medicinali per uso umano e sui medicinali veterinari. Questi eventi hanno riunito rappresentanti dei partner regolatori e portatori di interesse, tra cui autorità nazionali competenti, organizzazioni di pazienti, operatori sanitari e veterinari, organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie, organizzazioni di pagamento e industria farmaceutica, per discutere di aree chiave di interesse per i medicinali umani e veterinari. I partecipanti a entrambi i workshop hanno riflettuto sui progressi scientifici e tecnologici nell'arena farmaceutica e sulle sfide che i comitati scientifici e i gruppi di lavoro dell'EMA si troveranno ad affrontare in futuro a causa di questi sviluppi. Sono disponibili materiali di supporto provenienti dai laboratori umani e veterinari.

[Rispondere alle minacce emergenti per la salute nell'UE](#)

Il piano sulle minacce per la salute si basa sul piano di influenza pandemica dell'Agenzia pubblicato nel 2006 e riflette l'esperienza acquisita durante la pandemia influenzale del 2009 (H1N1) e l'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale nel 2014-2016. Il piano verrebbe attivato anche in caso di rischi acuti, comprese minacce di origine chimica, ambientale e sconosciuta.



Pianificare, rispondere e comunicare sulle gravi minacce per la salute è una priorità nella strategia di rete dell'Agenzia europea per i medicinali fino al 2020 e integra le attuali iniziative della Commissione europea in questo settore. Il ruolo dell'EMA è quello di fornire la migliore consulenza scientifica e normativa possibile per sostenere gli Stati membri nell'adottare le necessarie decisioni di sanità pubblica.

L'obiettivo generale del piano è:

- avviare e coordinare attività scientifiche e normative coinvolgendo tutte le parti interessate presso l'EMA e nella rete europea di regolamentazione dei medicinali, compresi i gruppi di esperti, le autorità nazionali competenti e la Commissione europea, nonché il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) e i medicinali ufficiali Laboratori di controllo (OMCL);
- gestire e coordinare le discussioni sullo sviluppo, l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali pertinenti da utilizzare per affrontare la minaccia per la salute;
- fornire alla Commissione europea, alle autorità nazionali competenti, alle autorità sanitarie pubbliche negli Stati membri e all'ECDC il risultato della revisione dei medicinali; e
- fornire supporto ai partner internazionali, alle parti interessate coinvolte nella ricerca e allo sviluppo di farmaci e alle autorità sanitarie pubbliche al di fuori dell'Europa, ad esempio l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

[Europa creativa: il Consiglio approva la sua posizione sul programma per il periodo 2021-2027](#)

Il Consiglio ha approvato oggi la sua posizione (orientamento generale parziale) sul regolamento che istituisce il programma “Europa creativa” per il periodo 2021-2027. Il programma mira a salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei e a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo. L'accordo odierno non riguarda gli aspetti di bilancio del progetto di regolamento, dato che gli importi finali dipenderanno dall'accordo raggiunto in merito al prossimo quadro finanziario pluriennale.

I principali obiettivi specifici di “Europa creativa” sono:

- valorizzare la cooperazione artistica e culturale, compresa la mobilità degli artisti e dei professionisti, a livello europeo
- promuovere la cooperazione, la competitività e il potenziale di innovazione dell'industria audiovisiva europea
- sostenere la creazione, la circolazione e la promozione delle opere europee, compresa la promozione di un ambiente mediatico diversificato e pluralistico e dell'alfabetizzazione mediatica

Il programma include il sostegno alla traduzione e alla promozione di opere letterarie in tutta l'UE, lo sviluppo di opere audiovisive e di videogiochi, la produzione di contenuti televisivi innovativi, le coproduzioni europee e internazionali nonché la distribuzione e le vendite di opere audiovisive all'interno e al di fuori dell'Europa. “Europa creativa” sostiene inoltre progetti di tutela dell'architettura e del patrimonio, festival del cinema europeo e il settore musicale, nonché azioni speciali come le capitali europee della cultura, il marchio del patrimonio europeo e i premi europei per la letteratura.

Informazioni generali e prossime tappe

L'attuale programma “Europa creativa” copre il periodo 2014-2020. La Commissione ha presentato la proposta per il nuovo quadro finanziario pluriennale nel maggio 2018. La posizione del Consiglio rappresenta il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo, che inizieranno il prossimo anno.

La decisione sulla dotazione finanziaria di “Europa creativa” per il periodo 2021-2027 dipenderà dall'accordo sul prossimo QFP.

L'UE contribuisce ad aumentare le esportazioni di farmaci generici



L'UE ha compiuto un passo in avanti verso l'adozione di nuove norme che favoriranno l'esportazione di farmaci generici e prodotti biosimilari in paesi terzi. Lo scorso 16 gennaio gli ambasciatori dell'UE riuniti in Coreper hanno concordato la posizione del Consiglio su una proposta di regolamento che introduce un'eccezione per la produzione a fini di esportazione (esonero di fabbricazione) e la protezione accordata a un medicinale originale da un certificato protettivo complementare (SPC).

Grazie alla rinuncia, i produttori di generici e biosimilari con sede nell'UE avranno il diritto di produrre una versione generica o biosimilare di un medicinale protetto con SPC durante la durata dell'SPC se fatto esclusivamente allo scopo di esportare in un mercato non UE, dove la protezione è scaduta o non è mai esistita. Si prevede che il progetto di regolamento rimuova gli svantaggi competitivi attualmente incontrati dai produttori di generici e biosimilari con sede nell'UE rispetto ai produttori stabiliti al di fuori dell'UE in mercati globali, ma anche nei mercati originari dell'UE aumentando la capacità di produzione.

L'eccezione funzionerà solo dove:

- i generici o i biosimilari sono prodotti esclusivamente per l'esportazione in paesi terzi dove la protezione della medicina originale lo fa;
- non esiste o è scaduto;
- il produttore ha fornito le informazioni richieste dal regolamento sia alle autorità dello stato membro di produzione sia al titolare del CPS almeno tre mesi prima;
- il fabbricante ha debitamente informato tutti coloro che sono coinvolti nella commercializzazione del prodotto, ad eccezione del fatto che il prodotto può essere immesso sul mercato solo al di fuori dell'UE;
- il produttore ha apposto sulla confezione del prodotto il logo specifico previsto dal regolamento, indicando chiaramente che è solo per l'esportazione.

Fino a una data stabilita (tre anni dall'entrata in vigore), il regolamento riguarderà solo gli SPC richiesti a partire dalla data di entrata in vigore. Da quel momento in poi, il regolamento riguarderà anche i CPC richiesti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ma che sono diventati efficaci dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Prossime tappe

Dopo che il Parlamento europeo avrà sancito l'accordo sul mandato negoziale, la Presidenza rumena di turno dell'UE avvierà negoziati con il Parlamento per l'adozione del regolamento in prima lettura.

Contesto

Il sistema di SPC uniformato dell'UE è stato introdotto nel 1992 e ha cercato di compensare la perdita di una protezione brevettuale efficace, dovuta al lungo periodo di tempo per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio (comprese le ricerche e le sperimentazioni cliniche). La domanda globale di farmaci è aumentata in maniera massiccia (raggiungendo 1,1 trilioni di EUR nel 2017). Deve inoltre essere considerato lo spostamento dei consumatori verso una quota sempre maggiore di farmaci generici e biosimilari. Supponendo un tasso di crescita annuale del 6,9%, entro il 2020 i generici e i biosimilari rappresenteranno l'80% di tutti i farmaci per volume, e circa il 28% in valore. Con la scadenza della protezione della proprietà industriale, oltre 90 miliardi di EUR della prima generazione di *blockbuster biologics* si apriranno alla concorrenza biosimilare. La proposta di regolamento dovrebbe contribuire alla competitività dell'UE quale centro per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci. L'intento è di sostenere le nuove aziende farmaceutiche nell'avvio ed espansione in aree ad alta

crescita, con la previsione di generare, nei prossimi 10 anni, un fatturato annuo netto aggiuntivo superiore a 1 miliardo di EUR, per una creazione di 20-25.000 nuovi posti di lavoro nel periodo.

[EIOPA pubblica il settimo Consumer Trends Report sulle assicurazioni e le pensioni](#)

Il 20 dicembre 2018 EIOPA ha pubblicato il suo settimo Consumer Trends Report, che delinea i più importanti sviluppi per i consumatori europei nel settore delle assicurazioni e delle pensioni.

Sebbene non siano stati osservati importanti cambiamenti nel corso del 2017, alcuni trend segnalati negli anni passati sono diventati più evidenti e riguardano sempre più mercati europei. L'aumento delle innovazioni portate dalle nuove tecnologie è degno di nota in quanto tali innovazioni riguardano principalmente il settore non-vita, in particolare i prodotti più comuni come le assicurazioni auto, casa, infortuni e mediche. Si segnala, inoltre, la prosecuzione del trend che vede un graduale passaggio dalle assicurazioni tramite prodotti di partecipazione agli utili a quelle indicizzate e *unit-linked*. I premi lordi (GWP) per l'assicurazione sulla vita sono aumentati dell'11%, guidati da un aumento del 42% delle assicurazioni indicizzate e *unit-linked*, che per la prima volta dall'inizio della pubblicazione del Consumer Trends Report sono i prodotti assicurativi vita più sottoscritti.

Nell'ambito pensionistico, il rallentamento delle riforme del settore ha portato a un sostanziale stallo, pur proseguendo il trend che vede un passaggio da regimi a prestazioni definite a regimi a contribuzione definita. Innovazioni sostanziali si sono avute anche nel settore delle pensioni professionali e personali. La finanza sostenibile sta ricoprendo un ruolo sempre più importante. Inoltre, si sono visti approcci innovativi alle tecniche per informare e coinvolgere i membri in vari Paesi Europei.

Il report Completo è disponibile [QUI](#).



Chi siamo

Coopération Bancaire pour l'Europe - GEIE è una società con sede a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di alcune banche internazionali con l'obiettivo di sviluppare servizi di informazione e consulenza sui temi e i programmi di finanziamento europei.

Nel corso degli anni, CBE ha svolto un'intensa e variegata attività di informazione e consulenza per i propri associati e clienti. Attualmente, i principali settori di attività di CBE sono:

- **Informazione** e assistenza su tematiche e programmi di finanziamento dell'Unione europea;
- **Consulenza** e assistenza nella redazione e presentazione di progetti europei;
- Analisi e segnalazione mirata di **Gare d'appalto** nazionali ed internazionali;
- **Formazione** su temi specifici di interesse per gli Associati o per i loro clienti;
- **Lobbying**, organizzazione di incontri e seminari formativi con le Istituzioni europee.

I nostri servizi

GarEuropa è uno strumento rivolto alle aziende e ai professionisti, che consente l'accesso ad un database di appalti europei ed internazionali, la segnalazione mirata di nuove gare e un sostegno al reperimento dei capitolati d'appalto e di tutte le informazioni utili. Inoltre, grazie alla rete di contatti di CBE, le aziende hanno accesso a consulenti qualificati in grado di accompagnare l'azienda nella partecipazione alle gare.



Con **CheckUp Europa** viene fornito al professionista un quadro completo delle opportunità di finanziamento a livello europeo focalizzate sul proprio settore di interesse o relative alla propria idea progettuale. Vengono presi in considerazione tutti gli strumenti di finanziamento a fondo perduto che possono offrire all'azienda opportunità di sviluppo.

Con **EasyEuropa**, CBE offre assistenza specializzata finalizzata alla presentazione di progetti europei alle aziende, ai professionisti, alle amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti interessati. L'assistenza può essere fornita in tutte le fasi del progetto e per qualsiasi tipologia di finanziamento.



La Convenzione con AdEPP

Attraverso una convenzione stipulata fra Coopération Bancaire pour l'Europe (CBE) e AdEPP, i professionisti possono accedere ai nostri servizi di informazione e consulenza a **prezzi scontati**, con riduzioni dal 20% al 45%. Per maggiori informazioni, contattateci ad uno dei recapiti in calce.

I nostri contatti



Coopération Bancaire pour l'Europe

Telefono +32 (0)2.541.0990

e-mail : cbe@cbe.be